



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale "E. Galvaligi"

Via per Carnago, 16 - 21048 - Solbiate Arno (VA). Tel 0331-993301 -

C.F. 80015980123 - - www.icgalvaligi.edu.it

PEC: vaic84000q@pec.istruzione.it - PEO: vaic84000q@istruzione.it

Cod. Min. VAIC84000Q - Cod. fatt. elettr: **UFBQUC** - cod. IPA istsc_vaic84000q



Criteri di ammissione o di non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato

(delibera del Collegio docenti n. 10 del 19/12/2023)

Ai sensi della normativa vigente, il Collegio dei Docenti, nella seduta del 19 dicembre 2023, definisce i criteri generali per la non ammissione all'anno successivo o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Confermando quanto contenuto nella sua delibera n. 1 del 24/10/2017), tiene conto che:

- *il principio di base è la promozione e che l'ammissione alla classe successiva è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline*
- *che l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se, in sede di scrutinio finale, viene attribuita una valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione*

Nella Scuola Primaria

Il D. Lgs. 62/2017, all'art. 3, interviene sull'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria. Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono **non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione**. Il docente di Religione o di Attività Alternativa all'I.R.C. esprime un giudizio e partecipa alla valutazione soltanto per gli alunni che si avvalgono. I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe. Se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo, questa partecipazione deve "confluire" su un'unica posizione e quindi esprimeranno un unico voto.

Nella Scuola Secondaria

Il D. Lgs. 62/2017, all'art.6, interviene sull'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado e all'Esame conclusivo del primo ciclo.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline **da riportare sul documento di valutazione**.

1. Il Consiglio della Classe analizza il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerando in particolare:

- a. La situazione di partenza;
- b. Il grado di conseguimento degli obiettivi del curriculum esplicito (profitto nelle discipline)
- c. Il grado di conseguimento del curriculum trasversale (metodo di studio e di lavoro, capacità di comunicazione, capacità logiche);
- d. Il grado di conseguimento del curriculum implicito (frequenza e puntualità, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici, collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto delle persone, dell'ambiente scolastico, del Regolamento interno d'Istituto);
- e. I risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno organizzate dalla Scuola
- f. Il curriculum scolastico (per l'ammissione all'esame di Stato);
- g. La possibilità dell'alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline dell'anno in corso nell'anno scolastico successivo, valutandone con attenzione le capacità e le attitudini (il consiglio deve reputare l'alunno in grado di affrontare gli insegnamenti della classe successiva);
- h. ogni altro elemento di giudizio di merito.

2. La non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato è deliberata dal Consiglio di classe, in modo automatico, quando:

a) l'alunno **ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge** (un quarto di assenze rispetto al monte ore annuale obbligatorio delle discipline), ferme restando le deroghe stabilite nella Carta dei servizi della Scuola e dal Collegio dei docenti:

- tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali: 990 ore annuali → 743 ore di presenza, ovvero **247 ore di assenza**.

- tempo scuola prolungato: corrispondente a 34 ore + 2 ore (mensa) settimanali: 1122 ore annuali → 842 ore di presenza, ovvero **280 ore di assenza**.

b) quando l'alunno riporta almeno quattro discipline con valutazione inferiore a 6/10;

Il Consiglio di classe, anche a maggioranza, può deliberare la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo **in presenza di quattro o più discipline con valutazione inferiore a 6/10**, qualora l'alunno non abbia dimostrato almeno una delle seguenti condizioni:

- Atteggiamento collaborativo nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico;
- Progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza;
- Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente.

Si precisa che l'ammissione di un alunno con insufficienze in sede di proposte di voto non deve determinare ipso facto una condizione di indiscriminato livellamento dei giudizi degli altri alunni.

Si specifica che per l'ammissione all'Esame di Stato, ogni anno, viene emanato apposito Avviso a seguito della pubblicazione della Nota Ministeriale o di eventuale intervento normativo.